

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato in data 5 settembre 2024, la Procura ha convenuto l'ora ricordata parte, in qualità all'epoca dei fatti di OMISSIS

, in relazione ad un'ipotesi di danno correlato allo svolgimento di attività extralavorative, mentre era in congedo dal servizio per malattia.

1.1. Più nello specifico, ad avviso della Procura, il pubblico ufficiale, odierno citato, dolosamente, con plurime condotte artificiose avrebbe intenzionalmente giustificato l'assenza dal servizio presso il carcere di ----- - al quale era assegnato - con certificazioni mediche attestanti false infermità, che gli avrebbero consentito sia di continuare a percepire la retribuzione durante il periodo di congedo sia di svolgere attività extralavorativa remunerata presso terzi, quale imbianchino, in aperta violazione della normativa in materia di pubblico impiego, che risulta applicabile anche nei confronti degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, trovando, in particolare, applicazione il disposto dell'art. 55-*quinquies* TUIP.

1.2. Per quanto attiene alla quantificazione del danno azionato, la posta di danno patrimoniale, pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente pubblico infedele, ammonta ad € 996,70. L'importo è stato calcolato sulla base dei dati comunicati dal DAP con la nota del 23 giugno 2023 n. 0256054, acquisita in sede istruttoria dalla GDF. Per quanto riguarda il danno all'immagine, la Procura ha proposto di quantificarlo equitativamente in euro 8.000,00, sulla base dei seguenti elementi: 1) il notevole disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi, nel pur breve periodo soggetto a intercettazione telefonica e ad attività di osservazione con pedinamento; 2) la qualifica di -----
----- posseduta dall'odierno citato al momento della commissione degli illeciti, che impone la rigida osservanza delle leggi dello Stato, del codice disciplinare di categoria di appartenenza, il rispetto del senso dell'onore e della morale derivanti dall'essere al servizio di un Corpo dello Stato; 3) l'intenzionalità degli illeciti, caratterizzati dalla commissione di condotte

plurime, ripetute nel tempo, con il ricorso ai medesimi raggiri; 4) la diffusione della notizia di assenteismo all'interno dell'Amministrazione di appartenenza; 5)la diffusione della notizia, altresì, a livello nazionale tramite articoli di stampa e articoli sul web.

2. Parte convenuta, non aderendo alla procedura monitoria ex artt. 131-132 c.g.c. volta alla definizione del presente giudizio con il pagamento della somma di euro 5.000,00, si è costituita con il deposito di una memoria, nella quale si contesta integralmente la prospettazione della procura. In particolare, si eccepisce:

- in punto di fatto, che il giudizio di cognizione penale, i cui atti istruttori sono stati acquisiti nel presente giudizio, si è concluso in data 9 settembre 2024, le cui motivazioni sono state depositate il giorno 8 novembre 2024. L'odierno convenuto è stato assolto con formula "perché il fatto non sussiste", sia per quanto riguarda le presunte condotte truffaldine che per la falsa attestazione medica. Poco prima, in data 16 novembre 2023 era stata stralciata la posizione del coimputato, il dott. X , che è stato assolto con la formula "perché il fatto non costituisce

reato". Entrambe le assoluzioni investono il fatto nella sua materialità e sarebbero direttamente sovrapponibili alle contestazioni mosse dalla Procura Regionale (condotte assenteiste, certificati falsi, condotte truffaldine derivanti dalle attività extralavorative, stesso periodo temporale);

- l'infondatezza e inammissibilità degli addebiti relativi alle presunte violazioni commesse dal X X nel periodo tra il 17 e il 23 agosto 2023, in quanto prive di documentazione a sostegno (certificati, intercettazioni o altre indagini processuali svolte in sede penale). Ritiene la difesa che possa trattarsi di un errore materiale, poiché le condotte accertate in sede penale riguardano il periodo 2019-2020;

- in via preliminare, l'inutilizzabilità del compendio intercettivo per acquisizione illegittima, in assenza dei requisiti di legge di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p.;

- nel merito, per quanto attiene in particolare al congedo straordinario di malattia del 23 luglio 2019 e quello dei giorni 20-23 agosto 2019, si evidenzia la limitata capacità dimostrativa dell'identificazione della posizione mediante le celle a cui risulta agganciato il cellulare del

convenuto e l'assenza di documentazione comprovante inequivocabilmente la presenza del convenuto nei luoghi incriminati;

- si eccepisce, altresì, la prescrizione della pretesa azionata, che dovrebbe decorrere dal 22 luglio 2019, data del decreto di autorizzazione all'ascolto delle conversazioni transitate sull'utenza del X X ;

- in ordine alla quantificazione del danno, per quanto riguarda la posta patrimoniale si evidenzia che nel periodo di sospensione dal servizio disposto dall'Amministrazione di appartenenza dal 17 settembre 2020 al 16 marzo 2022 con il solo riconoscimento di un assegno corrispondente alla metà dello stipendio, mentre per quanto attiene al danno all'immagine, si ritiene la somma indicata non proporzionata alle vicende attenzionate.

3. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, le parti si sono richiamate agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate. La rappresentante della Procura attrice ha, in particolare, precisato che, per quanto concerne il terzo periodo in contestazione, è presente in citazione un mero errore materiale, in

quanto i fatti riguardano l'anno 2020 e precisamente dal 17 al 23 agosto 2020. La causa è stata, conseguentemente, trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Definito, come sopra indicato, l'oggetto del giudizio ed essendo stati sopra richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, ad avviso del Collegio, la prospettazione attorea non può trovare accoglimento.

2. Dirimente appare, in vero, la mancata prova della condotta causativa del danno azionato in questa sede.

2.1. Preliminarmente non può che convenirsi con quanto rappresentato dalla Procura contabile sulla non diretta vincolatività, nel presente giudizio, dell'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado del Tribunale penale di Roma depositata in data 6 novembre 2024 (all. 2 - memoria X X), che ha assolto l'odierno convenuto con la formula "perché il fatto non sussiste" dalle imputazioni correlate alle condotte rilevanti anche in questa sede, per inutilizzabilità delle intercettazioni provanti, per l'accusa in sede penale, lo svolgimento di un altro lavoro durante il congedo per malattia.

2.2. Tuttavia, la medesima sentenza, con valutazioni che il Collegio condivide, evidenzia chiaramente che la circostanza che, nei periodi in contestazione, il cellulare del convenuto agganci cellule diverse non compatibili con la propria casa di abitazione, può far presumere che lo stesso non si trovasse presso la sua abitazione, ma si tratta *"però di elemento insufficiente per ritenere l'inesistenza della patologia (tanto più che uno dei certificati incriminati diagnosticava una prostatite, che di per sé non impedisce spostamenti), che inoltre può al più provare - dato per scontato che l'apparato cellulare fosse in uso al X X - che l'imputato non restava presso la propria abitazione, non che lavorasse altrove. ... la sostenuta falsità dei certificati medici non può poggiare solo sulle celle agganciate dal telefono cellulare del X X , anche perché nessuna delle patologie diagnosticate poteva impedire al X X di assentarsi dall'abitazione (sempre che il telefono cellulare fosse stato in suo uso)"*.

2.3. Pur dovendo disattendere l'eccezione di parte convenuta in ordine all'inutilizzabilità anche in questa sede delle intercettazioni telefoniche, essendo consolidato l'orientamento di questa Corte a

considerare i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p. riferibili al solo procedimento penale (da ultimo App. Sicilia, sentenza n. 99/2024; Sez. I Ap., sentenza n. 150/2024), tuttavia le stesse non appaiono sufficienti, in primo luogo, anche se considerate unitamente agli altri elementi indiziari prima ricordati, né a comprovare che il convenuto abbia effettivamente svolto attività extralavorativa remunerata presso terzi né a configurare un'interruzione del nesso sinallagmatico della prestazione lavorativa.

3. A quanto ora rilevato, in secondo luogo, deve aggiungersi che il compendio probatorio in atti, letto congiuntamente alla predetta pronuncia penale assolutoria di primo grado, unitamente a quella richiamata in atti relativa al medico, che ha predisposto i certificati giustificativi dell'assenza dal servizio (sentenza all. 3 - memoria X X), non consente di accertare che tale assenza sia stata fraudolentemente giustificata "mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia", come richiesto dall'art. 55-*quinquies* del TUPI, su cui si fonda la domanda all'odierno esame.

3.1. Al riguardo, quanto sopra già rilevato, risulta

completato da quanto accertato nella seconda sentenza penale appena richiamata, pronunciata nei riguardi del medico curante, ovvero che "X X X fosse solito frequentare lo studio medico dell'imputato qualora avesse bisogno di essere visitato e soleva contattare telefonicamente il predetto studio prima di recarvisi per farsi visitare, come dichiarato, in sede di sommarie informazioni, dalle colleghe dell'imputato". In assenza di ulteriori elementi probatori - esclusa la fattispecie della falsità *tout court* della certificazione medica, in quanto accertato che i certificati erano stati predisposti dal medico curante - non risulta possibile inferire che vi sia stata in questi ultimi una falsa attestazione di uno stato di malattia. Gli elementi a tal fine evocati dalla Procura contabile, come sopra ricordato, non sono probanti, in quanto nessuna delle patologie diagnosticate poteva impedire al X X di assentarsi dall'abitazione.

4. Conseguentemente, la totale inidoneità del quadro probatorio in atti a supportare la configurabilità di una condotta dolosa del convenuto, volta a realizzare assenze arbitrarie dal lavoro mediante la produzione di certificazioni mediche false per svolgere attività

extralavorativa, comporta il rigetto della domanda volta a conseguire il risarcimento del prospettato danno patrimoniale pari ad € 996,70, nonché della domanda volta a conseguire il ristoro del danno all'immagine, che avrebbe patito l'Amministrazione di appartenenza del convenuto, ex art. 55-*quinquies* del TUPI, quantificato in € 8.000,00. Per quanto attiene quest'ultima posta, in assenza della prova dei presupposti specifici previsti dall'art. 55-*quinquies* del TUPI, a non diverse conclusioni si potrebbe pervenire, alla luce dell'attuale stato del correlato processo penale, facendo applicazione della disciplina generale prevista dall'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009.

5. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, restando assorbite le altre questioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della presente decisione, nonché inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso, deve, dunque, integralmente rigettarsi la domanda della Procura erariale, riconoscendo a favore del convenuto il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80471** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta integralmente la domanda della Procura erariale riconoscendo a favore del convenuto il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si

dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy). Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2025.

L'estensore

Il Presidente f.f.

Giovanni Guida

Alessandra Sanguigni

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 8 aprile 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè ROTA

F.to digitalmente